7. CHIUSURA D'UFFICIO PARTITE IVA INATTIVE: L'AGENZIA AGGIORNA LA PROCEDURA

Con il **Provvedimento direttoriale n. 277710 dello scorso 12 ottobre 2026** l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le regole per la chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive, in modifica del precedente provvedimento n. 1415522 del 3 dicembre 2019 che ha definito i criteri e le modalità di applicazione della citata disciplina.

Nello specifico, con il recente provvedimento sono stati individuati nuovi criteri per l'individuazione delle partite IVA inattive, che tengono conto anche dei dati relativi alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea, nonché nuove modalità per comunicare preventivamente al contribuente la relativa cessazione. È inoltre previsto che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 60-*ter* del Decreto Iva, la comunicazione sia inviata al domicilio digitale del contribuente o, in caso di soggetto diverso da persona fisica per la quale non risulti un domicilio digitale, a quello del suo rappresentante.

Il provvedimento, inoltre, stabilisce il termine a decorrere dal quale è effettuata la chiusura d'ufficio delle partite IVA, specificando che resta salva la possibilità per il contribuente di rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia per impedirne la chiusura ovvero per richiederne la riattivazione retroattiva qualora questa sia già intervenuta.

Infine, con l'obiettivo di agevolare il contribuente nella verifica delle recenti prescrizioni, l'Agenzia ha predisposto un testo coordinato del Provvedimento direttoriale n. 1415522/2019 integrato con le nuove regole recentemente introdotte.

Di seguito, in forma schematica, un riepilogo della procedura riguardante la chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive.

Criteri di individuazione	**Controllo automatizzato:** l'inattività viene verificata tramite incroci di dati nell'Anagrafe tributaria (fatture elettroniche, corrispettivi e versamenti) relativi alle tre annualità precedenti.
	Presupposto normativo: si applica ai sensi dell'art. 35, comma 15-*quinquies*, D.P.R. n. 633/1972 ai soggetti che non hanno svolto attività d'impresa, d'arte o professione per tre anni consecutivi.
Procedura e tempistiche	**Comunicazione preventiva:** l'Agenzia invia un avviso al domicilio digitale del contribuente (o lo mette a disposizione nell'area riservata).
	Termine di 60 giorni: la chiusura diventa effettiva una volta decorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (o dalla messa a disposizione).

	Diritto di difesa: entro questi 60 giorni il contribuente può recarsi presso un ufficio territoriale per fornire chiarimenti, presentare prove dell'attività o opporsi alla chiusura.
Riattivazione della Partita IVA	**Riattivazione:** è possibile richiedere la **riattivazione** della posizione fiscale anche dopo che la chiusura è già avvenuta. **Efficacia retroattiva:** previa verifica della documentazione prodotta, l'Agenzia può riattivare la partita IVA con efficacia retroattiva (senza soluzione di continuità rispetto alla data di apertura originaria)